

## ***Piccoli produttori di vino e adempimenti connessi – parte I***

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

### **Contratti associativi in agricoltura**

Scopri di più

Il **vino**, a differenza di altri prodotti agricoli, è soggetto alle **accise**, con la conseguenza che, soprattutto con riferimento alla sua **cessione** in ambito **comunitario** o **extracomunitario**, soggiace ad alcune **regole particolari** che ne rendono **complessa** la **circolazione**; sono molti, difatti, gli adempimenti burocratici connessi.

In ragione di ciò, ma non solo, il Legislatore nazionale ha introdotto la figura del c.d. **piccoli produttori di vino** che, a decorrere dallo scorso 13.2.2023, per effetto della riscrittura dell'[articolo 37, D.Lgs. 504/1995](#), viene definito come quei *“produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273”*.

Rispetto al passato, la novità consiste nella **riduzione** del **periodo di riferimento** da prendere in considerazione, ai fini del conteggio delle produzioni medi; infatti, l’intervallo è passato **da un quinquennio a un triennio**.

Il **dato** richiesto è facilmente **rinvenibile**, in quanto è già **a disposizione dei produttori** che sono tenuti, in ossequio a quanto stabilito dall'**articolo 3**, comma 1, **D.M. 7701/2019**, a presentare annualmente la **dichiarazione vendemmiale** e di **produzione**. L’adempimento, del resto, è generalizzato, **essendone esonerati**, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 6, D.M. 7701/2019, i soli **produttori di uve destinate a essere consumate come tali**, ovvero a essere essiccate o trasformate direttamente in succo d’uva. A questi soggetti si aggiungono i **produttori residuali**, ovverosia coloro che conducono un fondo di estensione inferiore a 1.000 metri quadri, **la cui produzione non sarà**, nemmeno parzialmente, **destinata alla commercializzazione**.

Nel momento in cui si procede alla **commercializzazione** di alcoolici, prodotti tra i quali rientra ovviamente anche il vino, si deve aver riguardo a quanto previsto dall'[articolo 29, D.Lgs. 504/1995](#), il cui comma 2 prevede l’obbligo di **richiesta di denuncia** all’Agenzia delle dogane, competente per territorio, anche per gli esercizi di vendita in quantità superiore a 300 litri;

tuttavia, sempre l'[articolo 37, D.Lgs. 504/1995](#), stabilisce l'**esenzione** dagli **obblighi** previsti dagli [articoli 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 504/1995](#), nonché da quelli connessi alla circolazione e al controllo, per i **piccoli produttori di vino**, fintantoché l'**accisa** mantenga un'aliquota pari a **zero**.

Nel momento in cui si procede a una **cessione intracomunitaria**, primo elemento da analizzare è quello relativo alla **tipologia** di transazione messa in atto, ovverosia verificare se la **vendita** abbia quale controparte un soggetto **privato** (c.d. operazione B2C) o un altro **operatore** identificato ai fini **Iva** (c.d. operazione B2B).

Nel primo caso, è necessario verificare **con quali modalità la vendita venga attuata**; infatti, è possibile distinguere **3 differenti fattispecie**:

1. **vendita con trasporto diretto** a cura del **privato** acquirente;
2. **vendita a distanza con trasporto organizzato** a cura del **piccolo produttore di vino**;
3. **acquisto a distanza con trasporto organizzato** a cura del **privato acquirente** tramite un **vettore terzo**.

Ne deriva che **il discrimine**, per comprendere appieno il corretto comportamento da tenere, è **dato dal trasporto**; infatti, a seconda del soggetto che se ne occupa **variano le conseguenze in capo al venditore**.

Limitando in questa sede l'analisi alla seconda fattispecie, ovverosia alla vendita a soggetti passivi comunitari, si rende necessaria la compilazione del modello **MVV** (Movimento prodotti vitivinicoli) che, a decorrere **dallo scorso 1.1.2021**, deve essere redatto in formato **elettronico**, **a meno che** non si rientri nei casi di cui all'[articolo 4, D.M. 9281513/2020](#), ovverosia quando il documento deve accompagnare prodotti che **iniziano e terminano il trasporto in Italia** o iniziano il trasporto in territorio nazionale e sono **finalizzati all'esportazione**, in quanto **usciranno dal territorio nazionale da una dogana italiana**; fattispecie per la quale è ancora ammesso il **formato cartaceo**.

Il **piccolo produttore** di vino dovrà procedere ai seguenti **adempimenti**:

- **controllo del numero identificativo Iva** e del **codice d'accisa**, comunicati dall'acquirente comunitario, tenendo agli atti la stampa dell'esito del controllo;
- **invio del vino** al cliente (al deposito fiscale o al destinatario registrato occasionale) con la scorta del **documento di accompagnamento MVV** in formato **elettronico** e con indicazione del codice di accisa del destinatario (o i riferimenti dell'autorizzazione concessa al destinatario occasionale);
- **emissione della fattura di vendita, non imponibile** ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lettera a\), D.L. 331/1993](#);
- presentazione del **Modello Intra 1?bis cessioni**, alle scadenze previste (mensile o trimestrale a seconda del superamento o meno del limite di cessioni trimestrali individuato in 50.000 euro);
- presentazione alla Dogana competente della **distinta mensile delle cessioni**



**intracomunitarie** effettuate;

- **aggiornamento del registro di carico e scarico** di cui [all'articolo 36 e ss., D.P.R. 633/1972](#).